



POLIGRAFICA S. FAUSTINO S.P.A.

**RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
AI SENSI DELL'ART. 72 DELLA DELIBERA
CONSOB N. 11971 DEL 14.5.1999**

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
CONVOCATA PRESSO LA SEDE LEGALE**

IL 28 Aprile 2011 ore 10,30 IN PRIMA CONVOCAZIONE

IL 29 Aprile 2011 ore 10,30 IN SECONDA CONVOCAZIONE

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Società, in data 15 marzo 2011, ha deliberato di convocare l'Assemblea dei soci in seduta ordinaria e straordinaria per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

Parte Ordinaria:

1. Approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale 2010; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Determinazione del compenso annuale dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
3. Autorizzazione ai sensi degli artt. 2357 e 2357 *ter* del Codice Civile all'acquisto e alla dismissione di azioni proprie.

Parte Straordinaria:

1. Modifica degli artt. 9, 11, 13, 14, 16, 19 e 22 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In proposito si osserva quanto segue.

PUNTO 1 PARTE STRAORDINARIA

Modifica degli artt. 9, 11, 13, 14, 16, 19 e 22 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,
con riferimento al primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria, siete stati convocati per deliberare in merito alla proposta di modifica di alcune disposizioni dello Statuto di Poligrafica S. Faustino S.p.A..

In particolare, le modifiche proposte sono volte a consentire l'adeguamento alle novità introdotte dal D. Lgs. 27/2010 emanato in attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, nonché dal D. Lgs. n. 39/2010 emanato in attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni dei conti annuali e dei conti consolidati.

Con l'occasione abbiamo inoltre ritenuto opportuno apportare allo Statuto alcune modifiche di carattere formale e l'introduzione della possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possano tenere anche in audio / videoconferenza.

In relazione a ciò, il Consiglio propone all'assemblea le seguenti modifiche, precisando che nessuna di esse comporta la ricorrenza del diritto di recesso in capo agli azionisti della Società.

Convocazione unica dell'Assemblea

Il D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27 ha modificato l'articolo 2369 del codice civile, stabilendo che lo statuto delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può escludere il ricorso a convocazioni successive alla prima e disponendo che all'unica convocazione si applichino, per l'Assemblea ordinaria, le maggioranze indicate per la seconda convocazione e, per l'Assemblea straordinaria, quelle previste per le convocazioni successive alla seconda.

In relazione alla citata disposizione si propone di modificare l'art. 9 dello Statuto, prevedendo che l'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria si tengono normalmente in unica convocazione salvo che il Consiglio di Amministrazione, qualora ne ravvisi l'opportunità, deliberi di indicare le date per la seconda ed eventualmente la terza convocazione.

Tale modifica comporta, inoltre, la variazione di alcuni riferimenti nello Statuto all'Assemblea in prima convocazione (artt. 13, 14 e 22).

Conferimento e notifiche elettroniche delle deleghe assembleari

Il nuovo art. 135 *novies* del D. Lgs. 58/1998 stabilisce specifiche disposizioni in materia di rappresentanza nelle assemblee delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, che vanno ad aggiungersi alle norme generali.

Di conseguenza, lo scorso 12 ottobre 2010, il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2365, comma 2 del Codice Civile e dell'art. 19, comma 2, lett. c) dello Statuto ha modificato, tra gli altri, l'art. 11 introducendo la possibilità che la delega per partecipare all'assemblea possa pervenire anche in via elettronica a mezzo posta elettronica certificata.

Si propone quindi all'assemblea di specificare nello Statuto che nel caso di conferimento della delega con le modalità sopra indicate, l'indirizzo di posta elettronica certificata verrà indicato nell'avviso di convocazione.

Rappresentante degli azionisti designato dalla società

L'articolo 135 *undecies* del D. Lgs. 58/1998, introdotto dal D. Lgs. 27/2010, stabilisce che le società con azioni quotate designano per ciascuna Assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, con modalità e nei termini stabiliti dalla norma stessa. La norma si applica a meno che lo statuto non disponga diversamente.

Si propone pertanto di modificare l'art. 11 dello Statuto affinché la società, con decisione del Consiglio di Amministrazione per ciascuna singola assemblea, possa avvalersi della facoltà di designare un rappresentante degli azionisti.

Deposito delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

In seguito alla modifica degli artt. 147 *ter*, comma 1 *bis* e 148, comma 2 del D. Lgs. 58/1998 nonché dell'art. 144 *sexies* del Regolamento Emittenti Consob, si propone di adeguare i termini indicati nello Statuto per il deposito delle liste per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, precisando che la certificazione attestante la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali potrà essere depositata anche successivamente purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste (artt. 14 e 22).

Si propone inoltre di specificare, nell'art. 14 dello Statuto, che ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e votare una sola lista secondo le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

In base a quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto, le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi nel luogo stabilito dal Presidente, anche al di fuori della sede sociale.

Tuttavia, al fine di favorire e facilitare la partecipazione di tutti i componenti del Consiglio, si propone di introdurre la possibilità di tenere le riunioni del Consiglio o gli amministratori con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati alle seguenti condizioni:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

La riunione si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Delega all'aumento del capitale sociale

In data 20 maggio 2004, l'Assemblea Straordinaria dei soci di Poligrafica S. Faustino S.p.A. ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione all'aumento, scindibile o inscindibile, in una o più volte del capitale sociale, con facoltà di adottare anche le deliberazioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 2441 c.c. fino ad un ammontare complessivo di 50 milioni di euro e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione che ha approvato le modifiche allo Statuto.

Essendo decorso il termine quinquennale e non ravvisando il Consiglio la necessità di rinnovare tale delega, si propone di eliminare dal testo dell'art. 19 dello Statuto la lettera e) del comma 2 ed il comma 3.

Organi di controllo

A seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 39/2010 che ha modificato l'attività di revisione dei conti annuali e dei conti consolidati, si rende necessario sostituire l'espressione "controllo contabile" con "revisione legale dei conti" nell'art. 22 dello Statuto.

Si rende altresì necessario eliminare il comma 2 del medesimo articolo in quanto è stato abrogato l'art. 2409 *ter* del Codice Civile e soppresso l'obbligo di tenuta del libro della revisione.

* * *

Signori Azionisti,

tutto ciò premesso siete invitati

- ad approvare le modifiche agli articoli 9, 11, 13, 14, 16, 19 e 22 dello Statuto di Poligrafica S. Faustino S.p.A. come di seguito indicato:

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>Articolo 9)</p> <p>1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria a sensi di legge.</p> <p>2. Essa può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.</p> <p>3. La convocazione avviene mediante avviso contenente ogni prescrizione prevista dalla normativa vigente, da pubblicare nei termini e con le modalità previste dalla legge e dalla Consob con proprio Regolamento.</p> <p>3bis) L'Assemblea è altresì convocata, senza ritardo, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.</p> <p>3ter) Nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori, ove disposto dalla legge e/o dai regolamenti applicabili, è indicata la quota di partecipazione necessaria alla presentazione delle liste dei candidati.</p> <p>4. L'assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.</p> <p>4bis) I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno 1/40 (un quarantesimo) del capitale sociale, possono chiedere, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, salvo il diverso termine previsto dalla legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli argomenti proposti. Le domande devono essere presentate per iscritto. Delle integrazioni ammesse dal Consiglio di Amministrazione è data notizia almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea, salvo il diverso termine previsto dalla legge, nelle stesse forme previste per l'avviso di convocazione.</p> <p>I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione sulle materie di cui propongono la trattazione. La relazione è consegnata al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione accompagnata dalle proprie eventuali</p>	<p>Articolo 9)</p> <p>1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria a sensi di legge.</p> <p>2. Essa può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.</p> <p>2bis) L'Assemblea si svolge in unica convocazione salvo che il Consiglio di Amministrazione, per una determinata Assemblea, abbia deliberato di indicare le date per la seconda ed, eventualmente, per la terza convocazione.</p> <p>3. La convocazione avviene mediante avviso contenente ogni prescrizione prevista dalla normativa vigente, da pubblicare nei termini e con le modalità previste dalla legge e dalla Consob con proprio Regolamento.</p> <p>3bis) L'Assemblea è altresì convocata, senza ritardo, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.</p> <p>3ter) Nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori, ove disposto dalla legge e/o dai regolamenti applicabili, è indicata la quota di partecipazione necessaria alla presentazione delle liste dei candidati.</p> <p>4. L'assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.</p> <p>4bis) I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno 1/40 (un quarantesimo) del capitale sociale, possono chiedere, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, salvo il diverso termine previsto dalla legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli argomenti proposti. Le domande devono essere presentate per iscritto. Delle integrazioni ammesse dal Consiglio di Amministrazione è data notizia almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea, salvo il diverso termine previsto dalla legge, nelle stesse forme previste per l'avviso di convocazione.</p> <p>I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione sulle materie di cui propongono la trattazione. La</p>

<p>osservazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione, presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con proprio regolamento.</p> <p>5. Potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; potranno essere previste ulteriori convocazioni.</p> <p>6. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dovrà essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura di ogni esercizio sociale; essa può essere convocata nel maggior termine previsto dall'art. 2364 del Codice Civile quando ricorrano le condizioni ivi previste, ad insindacabile giudizio dell'organo amministrativo.</p>	<p>relazione è consegnata al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione accompagnata dalle proprie eventuali osservazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione, presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con proprio regolamento.</p> <p>5. Potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; potranno essere previste ulteriori convocazioni.</p> <p>6. 5. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dovrà essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura di ogni esercizio sociale; essa può essere convocata nel maggior termine previsto dall'art. 2364 del Codice Civile quando ricorrano le condizioni ivi previste, ad insindacabile giudizio dell'organo amministrativo.</p>
<p>Articolo 11)</p> <p>1. Chi abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare nell'assemblea con delega scritta, nei limiti di legge, da conservarsi negli atti sociali da altra persona, anche non socio, nei limiti e con le modalità stabilite dall'art. 2372 del Codice Civile.</p> <p>2. La delega potrà essere conferita anche in via elettronica mediante notifica attraverso la posta elettronica certificata e comunque nel rispetto delle norme regolamentari e di legge in materia.</p> <p>3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.</p>	<p>Articolo 11)</p> <p>1. Chi abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare nell'assemblea con delega scritta, nei limiti di legge, da conservarsi negli atti sociali da altra persona, anche non socio, nei limiti e con le modalità stabilite dall'art. 2372 del Codice Civile.</p> <p>2. La delega potrà essere conferita anche in via elettronica mediante notifica attraverso la posta elettronica certificata all'indirizzo indicato nell'avviso di convocazione e comunque nel rispetto delle norme regolamentari e di legge in materia.</p> <p>2bis) La società ha facoltà di designare per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, con le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima o unica convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.</p> <p>3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.</p>

<p>Articolo 13) L'assemblea sia ordinaria che straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, nonché nelle convocazioni successive, ove applicabile ai sensi della normativa vigente, delibera sempre con le maggioranze previste dal Codice Civile e dalla normativa vigente applicabile.</p>	<p>Articolo 13) L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in unica convocazione o, in presenza di apposita delibera del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 9 comma 2 bis del presente Statuto, sia in prima o che in seconda convocazione, nonché nelle convocazioni successive, ove applicabile ai sensi della normativa vigente, delibera sempre con le maggioranze previste dal Codice Civile e dalla normativa vigente applicabile.</p>
<p>AMMINISTRAZIONE</p>	<p>AMMINISTRAZIONE</p>
<p>Articolo 14) 1. La società è amministrata, secondo quanto stabilirà l'assemblea di volta in volta al momento della nomina, da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a nove membri. 2. Il Consiglio di Amministrazione viene nominato sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati devono essere elencati mediante numero progressivo e nelle quali devono essere indicati quali sono i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge o dallo statuto. Ogni socio ed i soggetti appartenenti ad uno stesso gruppo, nonché i soggetti tra i quali intercorra un patto di cui all'art.122 del D.Legs. N.58/1998 non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni lista deve contenere un numero di candidati non superiore a quello dei componenti dell'organo amministrativo per il quale devono essere nominati. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno la percentuale del capitale sociale stabilita dalla legge o dalla Consob con proprio Regolamento. Le liste devono essere sottoscritte dai soci che le hanno presentate. Esse devono essere depositate presso la sede legale entro il 25° (venticinquesimo) giorno precedente la data dell'assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità stabilite dalla Consob con regolamento almeno 21</p>	<p>Articolo 14) 1. La società è amministrata, secondo quanto stabilirà l'assemblea di volta in volta al momento della nomina, da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a nove membri. 2. Il Consiglio di Amministrazione viene nominato sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati devono essere elencati mediante numero progressivo e nelle quali devono essere indicati quali sono i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge o dallo statuto. Ogni socio ed i soggetti appartenenti ad uno stesso gruppo, nonché i soggetti tra i quali intercorra un patto di cui all'art.122 del D.Legs. N.58/1998 non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni lista deve contenere un numero di candidati non superiore a quello dei componenti dell'organo amministrativo per il quale devono essere nominati. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno la percentuale del capitale sociale stabilita dalla legge o dalla Consob con proprio Regolamento. Le liste devono essere sottoscritte dai soci che le hanno presentate. Esse devono essere depositate presso la sede legale entro il 25° (venticinquesimo) giorno precedente la data dell'assemblea in unica o in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità stabilite dalla Consob con regolamento</p>

<p>(ventun) giorni prima dell'Assemblea, corredate da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i curricula professionali e personali dei candidati, - le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la loro candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri dell'organo amministrativo nonché di possedere eventualmente l'idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi della normativa vigente; - le informazioni relative ai soci che le hanno depositate con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; - certificazione rilasciata dagli intermediari ai sensi della normativa di legge e regolamentare vigente, comprovante la qualità di socio e la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali. <p>La lista per cui non siano osservate le statuizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo è considerata non presentata.</p> <p>Ogni azionista può votare una sola lista.</p> <p>3. I soci votano mediante schede, su cui è indicato il nome dell'azionista.</p> <p>4. Al termine della votazione, i voti ottenuti dalle liste sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono attribuiti ai candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine dalla stessa previsto. Quindi i quozienti attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in unica graduatoria decrescente.</p> <p>Risultano eletti, fino alla concorrenza del numero degli amministratori da eleggere, coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando che dovrà comunque essere nominato amministratore il candidato elencato al primo posto della lista di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero dei voti. Pertanto, qualora il suddetto candidato non abbia ottenuto il quoziente necessario per essere eletto, egli risulterà comunque nominato amministratore mentre non risulterà eletto il candidato della prima lista che ha ottenuto il quoziente più basso.</p> <p>5. Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione ovvero due qualora il numero degli amministratori da eleggere sia superiore a sette, deve possedere i requisiti di indipendenza</p>	<p>almeno 21 (ventun) giorni prima dell'Assemblea, corredate da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i curricula professionali e personali dei candidati, - le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la loro candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri dell'organo amministrativo nonché di possedere eventualmente l'idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi della normativa vigente; - le informazioni relative ai soci che le hanno depositate con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; - certificazione rilasciata dagli intermediari ai sensi della normativa di legge e regolamentare vigente, comprovante la qualità di socio e la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali. La certificazione può anche essere prodotta successivamente al deposito della liste purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle stesse. <p>La lista per cui non siano osservate le statuizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo è considerata non presentata.</p> <p>Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e votare una sola lista- secondo le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.</p> <p>3. I soci votano mediante schede, su cui è indicato il nome dell'azionista.</p> <p>4. Al termine della votazione, i voti ottenuti dalle liste sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono attribuiti ai candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine dalla stessa previsto. Quindi i quozienti attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in unica graduatoria decrescente.</p> <p>Risultano eletti, fino alla concorrenza del numero degli amministratori da eleggere, coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando che dovrà comunque essere nominato amministratore il candidato elencato al primo posto della lista di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero dei voti. Pertanto, qualora il suddetto candidato non abbia ottenuto il quoziente necessario per essere eletto, egli risulterà comunque nominato amministratore</p>
---	---

<p>stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3 del D. Legs n. 58/1998 e dal Codice di autodisciplina.</p> <p>Tutte le liste presentate devono contenere la candidatura di almeno un soggetto indipendente ovvero di due nel caso il Consiglio si componga di più di sette membri. Qualora nessuno dei candidati con requisiti di indipendenza raggiunga il quoziente necessario per essere eletto, risulterà comunque nominato di diritto colui o coloro che abbia i requisiti di indipendenza ed abbia riportato il quoziente più elevato. In quest'ultima ipotesi non risulterà pertanto eletto colui o coloro che lo sarebbe stato applicando il criterio di cui alla prima parte del comma precedente.</p> <p>6. Al candidato elencato al primo posto della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, risulta eletto il candidato di quella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quotazione, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottiene la maggioranza semplice dei voti.</p> <p>6bis Nel caso siano state presentate e votate più liste, ai fini del riparto degli amministratori da eleggere non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse.</p> <p>7. Nel caso in cui sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea. Il candidato indicato al primo posto della lista risulta eletto Presidente del Consiglio di amministrazione.</p> <p>8. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi sociali e precisamente fino all'assemblea per l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio per cui furono nominati e sono rieleggibili.</p> <p>9. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare</p>	<p>mentre non risulterà eletto il candidato della prima lista che ha ottenuto il quoziente più basso.</p> <p>5. Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione ovvero due qualora il numero degli amministratori da eleggere sia superiore a sette, deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3 del D. Legs n. 58/1998 e dal Codice di autodisciplina.</p> <p>Tutte le liste presentate devono contenere la candidatura di almeno un soggetto indipendente ovvero di due nel caso il Consiglio si componga di più di sette membri. Qualora nessuno dei candidati con requisiti di indipendenza raggiunga il quoziente necessario per essere eletto, risulterà comunque nominato di diritto colui o coloro che abbia i requisiti di indipendenza ed abbia riportato il quoziente più elevato. In quest'ultima ipotesi non risulterà pertanto eletto colui o coloro che lo sarebbe stato applicando il criterio di cui alla prima parte del comma precedente.</p> <p>6. Al candidato elencato al primo posto della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, risulta eletto il candidato di quella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quotazione, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottiene la maggioranza semplice dei voti.</p> <p>6bis Nel caso siano state presentate e votate più liste, ai fini del riparto degli amministratori da eleggere non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse.</p> <p>7. Nel caso in cui sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea. Il candidato indicato al primo posto della lista risulta eletto Presidente del Consiglio di</p>
--	---

<p>uno o più amministratori si provvede a sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.</p>	<p>amministrazione. 8. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi sociali e precisamente fino all'assemblea per l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio per cui furono nominati e sono rieleggibili. 9. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si provvede a sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.</p>
<p>Articolo 16) 1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente, di regola almeno trimestralmente e ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno, anche fuori dalla sede sociale. 2 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci.</p>	<p>Articolo 16) 1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente, di regola almeno trimestralmente e ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno, anche fuori dalla sede sociale. 1bis) E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione o gli amministratori con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali: a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. La riunione si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante. 2 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci.</p>
<p>Articolo 19) 1. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il</p>	<p>Articolo 19) 1. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il</p>

<p>raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'Assemblea.</p> <p>2. Fermo quanto disposto dall'art. 2 e dall'art. 23 del presente Statuto, sono altresì di competenza dell'organo amministrativo le deliberazioni concernenti:</p> <p>a- la fusione, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis C.C.;</p> <p>b- la riduzione del capitale in caso di recesso di uno dei soci;</p> <p>c- l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;</p> <p>d- l'emissione di obbligazioni ordinarie;</p> <p>e- l'aumento, scindibile o inscindibile, in una o più volte del capitale sociale, con facoltà di adottare anche le deliberazioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 2441 c.c. fino ad un ammontare complessivo di 50 milioni di euro e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione che ha approvato il presente statuto.</p> <p>3. In particolare l'Organo Amministrativo dovrà attenersi ai seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i conferimenti in natura dovranno consistere in beni materiali ed immateriali, ovvero in complessi o parti di complessi aziendali, azioni o altri strumenti finanziari, che il Consiglio di Amministrazione valuterà strategici e/o funzionali allo svolgimento dell'attività di impresa e non acquisibili in altro modo dalla Società alle stesse condizioni di cui al conferimento; - nell'ipotesi di cui all'art. 2441 quinto comma del Codice Civile il diritto di opzione potrà essere escluso o limitato quando tale esclusione o limitazione appaia anche solo ragionevolmente più conveniente per l'interesse societario; i destinatari cui saranno riservate le azioni dovranno rientrare nelle seguenti categorie: <ul style="list-style-type: none"> - Banche; - Enti o società finanziarie; - Fondi di investimento; - Società commerciali; <p>- il prezzo di emissione delle azioni dovrà essere determinato in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre.</p>	<p>raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'Assemblea.</p> <p>2. Fermo quanto disposto dall'art. 2 e dall'art. 23 del presente Statuto, sono altresì di competenza dell'organo amministrativo le deliberazioni concernenti:</p> <p>a- la fusione, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis C.C.;</p> <p>b- la riduzione del capitale in caso di recesso di uno dei soci;</p> <p>c- l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;</p> <p>d- l'emissione di obbligazioni ordinarie;</p> <p>e- l'aumento, scindibile o inscindibile, in una o più volte del capitale sociale, con facoltà di adottare anche le deliberazioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 2441 c.c. fino ad un ammontare complessivo di 50 milioni di euro e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione che ha approvato il presente statuto.</p> <p>3. In particolare l'Organo Amministrativo dovrà attenersi ai seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i conferimenti in natura dovranno consistere in beni materiali ed immateriali, ovvero in complessi o parti di complessi aziendali, azioni o altri strumenti finanziari, che il Consiglio di Amministrazione valuterà strategici e/o funzionali allo svolgimento dell'attività di impresa e non acquisibili in altro modo dalla Società alle stesse condizioni di cui al conferimento; - nell'ipotesi di cui all'art. 2441 quinto comma del Codice Civile il diritto di opzione potrà essere escluso o limitato quando tale esclusione o limitazione appaia anche solo ragionevolmente più conveniente per l'interesse societario; i destinatari cui saranno riservate le azioni dovranno rientrare nelle seguenti categorie: <ul style="list-style-type: none"> - Banche; - Enti o società finanziarie; - Fondi di investimento; - Società commerciali; <p>- il prezzo di emissione delle azioni dovrà essere determinato in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre.</p>
<p>ORGANI DI CONTROLLO COLLEGIO SINDACALE E SOCIETA' DI REVISIONE</p>	<p>ORGANI DI CONTROLLO COLLEGIO SINDACALE E SOCIETA' DI REVISIONE</p>
<p>Articolo 22) 1. Sono organi di controllo:</p>	<p>Articolo 22) 1. Sono organi di controllo:</p>

<p>- il Collegio Sindacale, cui spetta vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento;</p> <p>- una società di revisione, cui spetta il controllo contabile.</p> <p>2. Il libro che documenta l'attività di revisione può essere tenuto in luogo alternativo alla sede sociale.</p> <p>3. Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti.</p> <p>4. Alla minoranza - che non presenta nessun elemento di collegamento neppure indiretto con la maggioranza- è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente, che avverrà contestualmente all'elezione degli altri componenti dell'organo di controllo.</p> <p>5. La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati comunque in numero non superiore ai sindaci da eleggere sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo; - l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. <p>Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno la percentuale del capitale nella misura stabilita dalla Consob con proprio regolamento per la nomina degli organi di amministrazione ai sensi dell'art.147 ter del D.Legs. N.58/1998.</p> <p>Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo ed i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Non possono essere inseriti nelle liste e non possono essere nominati sindaci i candidati che ricoprono già incarichi di sindaco in altre cinque società quotate, coloro che siano Amministratori delle società che sono controllanti o controllate e coloro che ricoprono gli incarichi di amministrazione e controllo oltre i limiti stabiliti da Consob con proprio Regolamento.</p> <p>I Sindaci uscenti sono rieleggibili.</p>	<p>- il Collegio Sindacale, cui spetta vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento;</p> <p>- una società di revisione legale, cui spetta il controllo contabile la revisione legale dei conti.</p> <p>2. Il libro che documenta l'attività di revisione può essere tenuto in luogo alternativo alla sede sociale.</p> <p>3. 2. Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti.</p> <p>4. 3. Alla minoranza - che non presenta nessun elemento di collegamento neppure indiretto con la maggioranza- è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente, che avverrà contestualmente all'elezione degli altri componenti dell'organo di controllo.</p> <p>5. 4. La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati comunque in numero non superiore ai sindaci da eleggere sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo; - l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. <p>Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno la percentuale del capitale nella misura stabilita dalla Consob con proprio regolamento per la nomina degli organi di amministrazione ai sensi dell'art.147 ter del D.Legs. N.58/1998.</p> <p>Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo ed i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Non possono essere inseriti nelle liste e non possono essere nominati sindaci i candidati che ricoprono già incarichi di sindaco in altre cinque società quotate, coloro che siano Amministratori delle società che sono controllanti o controllate e coloro che ricoprono gli incarichi di amministrazione e controllo oltre i limiti stabiliti da Consob con proprio Regolamento.</p>
---	---

<p>Le liste sottoscritte dal socio o dai soci che le presentano devono essere depositate presso la sede della società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; - una certificazione rilasciata dagli intermediari abilitati dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; - una dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dal Regolamento Consob con questi ultimi; - un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; - le dichiarazioni con i quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. <p>La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.</p> <p>Nel caso in cui alla data di scadenza di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro come previsto dal Regolamento Consob, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie previste dallo statuto per la presentazione delle liste sono ridotte a metà.</p> <p>Alla elezione dei Sindaci si procede come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente; 2) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte dei soci che non siano collegati neppure indirettamente ai soci di riferimento ai sensi dell'art. 148 D.Legs. N.58/1998 che hanno presentato e votato la lista risultata prima per numero di voti sono 	<p>I Sindaci uscenti sono rieleggibili.</p> <p>Le liste sottoscritte dal socio o dai soci che le presentano devono essere depositate presso la sede della società secondo le modalità stabilite nell'avviso di convocazione almeno quindici giorni prima entro il 25° (venticinquesimo) giorno precedente quello fissato per l'assemblea in unica o in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del collegio sindacale e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità stabilite dalla Consob con proprio regolamento almeno 21 (ventun) giorni prima dell'assemblea. e Di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; - una certificazione rilasciata dagli intermediari abilitati dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione. La titolarità può anche essere attestata successivamente al deposito delle liste purché almeno 21 (ventun) giorni prima della data dell'Assemblea in unica o in prima convocazione secondo le modalità stabilite dal Regolamento Consob; - una dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dal Regolamento Consob con questi ultimi; - un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; nonché - le dichiarazioni con i quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. <p>La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.</p> <p>Nel caso in cui alla data di scadenza di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro come previsto dal Regolamento Consob, possono essere</p>
--	--

<p>tratti in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.</p> <p>Il membro effettivo tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti è nominato Presidente del Collegio Sindacale.</p> <p>Nel caso in cui nessuna lista abbia ottenuto un numero di voti maggiore rispetto alle altre, ovvero nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procederà immediatamente ad effettuare una nuova votazione di ballottaggio tra le liste che hanno ottenuto lo stesso numero di voti.</p> <p>Nel caso che vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.</p> <p>In caso di sostituzione di un Sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.</p> <p>Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue:</p> <p>Qualora si debba procedere alla sostituzione dei sindaci eletti dalla maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora invece occorra sostituire i sindaci eletti dalla minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto di maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di minoranza di cui faceva parte il sindaco da sostituire ovvero nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti.</p> <p>Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'Assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa.</p> <p>6-Il collegio sindacale può, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'assemblea, il Consiglio di amministrazione, nonché avvalersi dei dipendenti della società per l'espletamento delle proprie funzioni.</p> <p>I poteri di convocazione e di richiesta di collaborazione possono essere esercitati da almeno due membri del collegio congiuntamente.</p>	<p>presentate liste sino al quintoterzo giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie previste dallo statuto per la presentazione delle liste sono ridotte a metà.</p> <p>Alla elezione dei Sindaci si procede come segue:</p> <p>1) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;</p> <p>2) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte dei soci che non siano collegati neppure indirettamente ai soci di riferimento ai sensi dell'art. 148 D.Legs. N.58/1998 che hanno presentato e votato la lista risultata prima per numero di voti sono tratti in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.</p> <p>Il membro effettivo tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti è nominato Presidente del Collegio Sindacale.</p> <p>Nel caso in cui nessuna lista abbia ottenuto un numero di voti maggiore rispetto alle altre, ovvero nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procederà immediatamente ad effettuare una nuova votazione di ballottaggio tra le liste che hanno ottenuto lo stesso numero di voti.</p> <p>Nel caso che vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.</p> <p>In caso di sostituzione di un Sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.</p> <p>Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue:</p> <p>Qualora si debba procedere alla sostituzione dei sindaci eletti dalla maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora invece occorra sostituire i sindaci eletti dalla minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto di maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di minoranza di cui faceva parte il sindaco da sostituire ovvero nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti.</p> <p>Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'Assemblea provvederà con</p>
---	--

	<p>votazione a maggioranza relativa.</p> <p>6. 5. Il collegio sindacale può, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'assemblea, il Consiglio di amministrazione, nonché avvalersi dei dipendenti della società per l'espletamento delle proprie funzioni.</p> <p>I poteri di convocazione e di richiesta di collaborazione possono essere esercitati da almeno due membri del collegio congiuntamente.</p>
--	---

- a conferire al Presidente e agli Amministratori Delegati in via tra loro disgiunta ogni più ampio potere affinché, anche a mezzo di procuratori e con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, diano esecuzione alla presente delibera, procedano al deposito dello statuto presso il Registro delle Imprese, nonché apportino, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche o soppressioni formali per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Castrezzato, 15 marzo 2011

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Alberto Frigoli